

Le assunzioni negli enti in squilibrio

Webinar del 30.10.2024

Le facoltà assunzionali



Art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, prevede il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema più flessibile, basato sulla sostenibilità della spesa del personale.

▶ La “sostenibilità finanziaria”.

- ▶ Il concetto di sostenibilità va ricercato in primo luogo, nel rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, tale dato è rilevato dai rendiconti approvati, degli ultimi tre esercizi per le entrate, dall'ultimo per la spesa di personale e dal bilancio di previsione assestato dell'ultimo anno per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

- ▶ Ancora, la quantificazione delle capacità assunzionale, calcolata sulla base di dati certi, deve essere rapportata con la capacità dell'ente di garantire il permanere dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

- ▶ Come è noto l'articolo 18-ter del DDL di conversione 113/2024 ha prorogato al 31.12.2024 il termine di assunzione per gli enti in squilibrio.
- ▶ Invero tale facoltà era stata prevista dal dl 104 del 2023 secondo cui
- ▶ Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti **in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari**, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

Art. 155. Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali



- ▶ 1. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:
 - ▶ a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243;

Infatti



- ▶ Le amministrazioni locali che hanno dichiarato il dissesto, quelle che sono strutturalmente deficitarie e quelle che hanno avviato le procedure per il cd predissesto devono applicare regole specifiche per le assunzioni di personale.

Innanzitutto



- ▶ Verificare la consistenza della propria dotazione organica ed adeguarla ai parametri massimi fissati dallo specifico Decreto che il Ministero dell'Interno deve adottare con cadenza triennale: ora vige quello del 18 novembre 2022, che era stato dettato per il triennio 2020/2022.

- ▶ Il tetto massimo è distinto sulla base della popolazione residente

- ▶ Le assunzioni nelle amministrazioni dissestate, strutturalmente deficitarie ed in cd predissesto, devono essere autorizzate da parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria.
- ▶ No per assunzioni eteofinanziate

- ▶ Le autorizzazioni della COSFEL sono subordinate alle verifiche del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione e dei vincoli di carattere finanziario (cioè il rispetto delle previsioni dettate dall'articolo 33 del d.l. n. 34/2019),

ANCORA



- ▶ Occorrono le attestazioni della cd sostenibilità finanziaria e della coerenza con gli specifici piani di fuoriuscita dalla condizione di difficoltà che devono essere adottati dagli enti dissestati con il bilancio stabilmente riequilibrato e dagli enti in cd predissesto.

INOLTRE

- ▶ Verifica del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore:
- ▶ non superamento del tetto di spesa del personale del triennio 2011/2013,
- ▶ attivazione della piattaforma per la certificazione dei crediti,
- ▶ rispetto dei termini per l'adozione dei documenti contabili, adozione del Piano delle Azioni Positive, adozione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione,
- ▶ trasmissione della programmazione del fabbisogno al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite Sico
- ▶ attestazione dell'assenza di dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza.

Cosa dice la legge prorogata



- ▶ 1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che **possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale**, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

- ▶ 2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.

Progressioni verticali ed enti in dissesto finanziario (anche in esercizio provvisorio)



- ▶ Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio rappresentano due ipotesi straordinarie che, segnando una divaricazione rispetto all'archetipo configurato dall'ordinamento giuscontabile (approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente), comportano per gli enti locali interessati l'assoggettamento **a diversi limiti operativi.**

163 tuel



- ▶ 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti **entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.**

- ▶ 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

- ▶ 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. **Nel corso dell'esercizio provvisorio** non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

- ▶ 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - ▶ a) tassativamente regolate dalla legge;
 - ▶ b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - ▶ c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

- ▶ 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

- ▶ Richiesta di comune alla Corte dei conti al fine di sapere se negli enti in dissesto finanziario, o che non abbiano approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso, sia possibile procedere alle progressioni verticali straordinarie in deroga di cui all'art. 13 del c.c.n.l. Funzioni locali del 16 novembre 2022, utilizzando a tal fine le risorse di cui all'art. 1, c. 612, l. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Innanzitutto



- ▶ le progressioni verticali ex art. 52, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 integrano un'ipotesi di assunzione, comportando l'accesso a un nuovo posto di lavoro

Risposta



- ▶ la sezione ha evidenziato che l'attivazione di tali risorse è posta espressamente dalla legge, per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, a carico dei rispettivi bilanci

Scavalco condiviso



- ▶ Innanzitutto il rapporto di lavoro è con la amministrazione di provenienza
- ▶ Chi li paga?
- ▶ La amministrazione ad quem.
- ▶ Nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni

Un ente in dissesto, capofila di un ambito territoriale sociale, può procedere alla stabilizzazione di assistenti sociali con risorse totalmente etero finanziate corrisposte dai comuni dell'ambito a valere sulla quota d6 del fondo di solidarietà comunale

- ▶ Con risorse eterofinanziate si può assumere senza i limiti COFEL, però si deve verificare se l'eterofinanziamento è effettivo o è una partita di giro.
- ▶ Inoltre, per la stabilizzazione occorre **il concorso**



Avendo concesso la mobilità a partire da gennaio 2025 al funzionario elevate qualificazioni, si chiede se sia possibile sostituirlo, ovviamente sempre dal 2025, ricorrendo inizialmente all'istituto dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004 e poi ad un'assunzione.

- ▶ Art. 1 comma 557
- ▶ I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni **possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza**

Trattasi di scavalco d'eccedenza



- ▶ Con lo scavalco d'eccedenza si costituisce un autonomo rapporto di lavoro (Sezione delle autonomie deliberazione n.23/2016/QMIG)
- ▶ Si tratterà, quindi, di un contratto diverso e distinto rispetto a quello intrattenuto dal dipendente con l'ente di appartenenza, che comporterà l'applicazione degli istituti contrattuali previsti per i contratti a tempo determinato e parziale.
- ▶ Il dipendente, conseguentemente, matura e usufruisce delle ferie anche presso l'ente utilizzatore, in proporzione, secondo le regole dell'art. 38 del CCNL 16/11/2022, oltre a quelle maturate e fruita presso l'ente di appartenenza (vedi Orientamento applicativo Aran CFL214).

Si chiede se i lavoratori socialmente utili della regione siciliana con spesa a totale carico della regione possono essere stabilizzati anche dagli enti in dissesto e riequilibrio e senza gli strumenti contabili approvati

- ▶ Anche qui, occorre verificare chi si accolla il costo dei dipendenti



Oltre ad eventuali assunzioni con decreto omnibus nei comuni dissestati, si possono fare le progressioni verticali in deroga attesa che ancora il comune è in attesa dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del ministero

- ▶ La progressione verticale tra aree diverse è un concorso

